



**DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE Ordine extra MEPA ex art. 36, comma 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 €**

**DETERMINAZIONE N. 550 DEL 21/09/2018 B. O. C/T n. 21**

**OGGETTO:** Affidamento dell'appalto concernente **un intervento tecnico** su Analizzatore Genico 3130-04 per le esigenze del laboratorio del prof. Gioacchino Angarano, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto extra mepa

**Codice C.I.G.:** Z0924F998D

**Codice C.U.P.:**

**UPB:** AngaranoG16CT residui

**Impegni di spesa:** n. 17.047 del 21/09/2018

**UPB:** CT\_IVA

**Impegno di spesa:** n. 17.048 del 05/09/2018

**IL COORDINATORE**

- Considerato che si rende necessario riparare l'analizzatore genico modello 3130-04, n. di serie 1367-007, n. inventario 529-4-9002678-57 al fine di assicurare il regolare funzionamento del laboratorio di Malattie Infettive, per consentire l'ordinario espletamento degli esperimenti scientifici previsti dai protocolli dei progetti di ricerca;
- Considerato che tale spesa verrà finanziata dai fondi provenienti da contributi conto terzi antecedenti il 2016 UPB AngaranoG16CT;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento diretto alla ditta "**Life Technologies Europe BV**", perché la stessa è produttrice del bene sopra indicato ed è l'unica che può effettuare un intervento tecnico che dia le migliori garanzie per il corretto funzionamento della stessa come da nota di richiesta del Prof. Gioacchino Angarano del 13/09/2018;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'oggetto dell'appalto per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento.
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. .. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*";
- Costatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere "*mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....*";
- Dato atto altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente *tout court* l'utilizzo del criterio del minor prezzo "*per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro*";

- Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia;
- Dato atto che la fornitura non risulta reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Preso atto della nota del giorno 19/09/2018 inviata dal prof. Gioacchino Angarano con cui il medesimo comunica la necessità di far riparare necessariamente lo strumento indicato in precedenza dalla ditta **LIFE TECHNOLOGIES ITALIA**, in quanto è la produttrice dello stesso, al fine di assicurare il *“perfetto funzionamento dello strumento”*;
- Costatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto di affidare l'appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il **bene** proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;
- Costatato che il prezzo praticato è di 996,00 euro, più IVA;
- Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- Considerato che:
  - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di garantire il regolare funzionamento del laboratorio di Malattie infettive del prof. Gioacchino Angarano, assicurando l'ordinario espletamento degli esperimenti scientifici previsti dal protocollo del progetto di ricerca, finanziato dai fondi della attività commerciali (conto terzi), da parte degli operatori, come meglio specificato nella nota di richiesta inviata in data 19/09/2018 dal prof. Gioacchino Angarano;
  - l'oggetto del contratto riguarda la riparazione dell'Apparecchiatura Scientifica “Analizzatore Genico Mod. 3130-04 in uso nel laboratorio di Malattie Infettive del prof. Gioacchino Angarano;
  - la forma contrattuale si identifica con l'invio del buono d'ordine; **n. 21/2018 C/T**
  - il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
  - Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
  - Visti:
    - l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
    - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
    - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
    - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;

#### DETERMINA

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 996,00 (IVA esclusa) a favore della ditta **LIFE TECHNOLOGIES ITALIA** ;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 1215,12 IVA compresa, di cui euro 996,00 al cap. 103020204 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature e euro 219,12 al cap. 103020704 Versamento I.V.A., del budget di Dipartimento per l'e.f. 2018, UPB: AngaranoG16CTresiduo; Impegno di spesa: n. 17.047 del 21/09/2018; UPB: CT\_IVA; Impegno di spesa: n. 17.048 del 21/09/2018;
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari **a zero**;
- 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web <http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio> ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- 7) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Bari, 21/09/2018

IL COORDINATORE  
Dott. Vincenzo De Fazio